

Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 2014 ,n. 4

Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52 del 12/11/2014

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' [articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale](#) . La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell' [articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), individua i servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione e stabilisce i requisiti delle strutture che erogano tali servizi, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' [articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) ").

2. Ai fini del presente regolamento per disagio e marginalità sociale si intende la condizione in cui le persone vengono a trovarsi per cause di varia natura, siano esse personali, sociali, economiche, che concorrono a determinare percorsi di esclusione e allontanamento dall'ambiente sociale. Rientrano in tale condizione anche le persone adulte anche con figli minori non altrimenti collocabili, con problematiche sociali, e/o in situazione di marginalità, e/o sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Art. 2

(Tipologia dei servizi e delle strutture)

1. I servizi e le strutture in ambito socio-assistenziale, in coerenza con il piano sociale regionale vigente, si configurano come micro-strutture del sistema dei servizi territoriali, con la finalità di rispondere alle emergenze sociali, al recupero e al reinserimento sociale, idonee a venire incontro ai bisogni delle persone adulte che, per cause di varia natura, si trovano nelle condizioni di disagio e marginalità sociale.

2. Le tipologie delle strutture di cui al [comma 1](#) , sono:

- a) comunità di accoglienza sociale;
- b) strutture di pronta accoglienza.

Art. 3

(Comunità di accoglienza sociale)

1. La comunità di accoglienza sociale è un servizio di tipo residenziale a carattere comunitario, caratterizzata da bassa intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa, destinata ad ospitare persone adulte che si trovano in una condizione di disagio e marginalità sociale, anche con figli minori non altrimenti collocabili.

2. La comunità di accoglienza sociale può, altresì, ospitare persone adulte prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare contrasta con il progetto individuale e con l'obiettivo di un recupero e reinserimento sociale.

3. La comunità di accoglienza sociale, oltre ad offrire un sostegno a livello abitativo, promuove l'acquisizione di capacità anche minime di autonomia personale e predispone percorsi e progetti individuali di recupero per persone adulte in situazione di criticità, volti a superare i fattori di ordine sociale, economico e culturale che hanno contribuito al disagio e alla marginalità sociale.

4. La comunità di accoglienza sociale può ospitare fino ad un massimo di trenta persone complessive, ivi compresi i figli minori, con problematiche omogenee ovvero compatibili.

Art. 4

(Struttura di pronta accoglienza)

1. La struttura di pronta accoglienza è una struttura residenziale caratterizzata da elevata flessibilità organizzativa destinata ad accogliere ed ospitare, in modo immediato, tempestivo e temporaneo, persone adulte, anche con figli minori non altrimenti collocabili, che si trovano in una condizione di improvviso disagio e marginalità sociale, prive del supporto di una rete familiare adeguata.

2. La permanenza della persona nella struttura di cui al [comma 1](#), ha una durata di novanta giorni. Il gestore della struttura e l'Ente locale ove la struttura è ubicata, con apposito accordo, possono stabilire una permanenza maggiore, al fine di consentire il completamento del percorso di recupero, anche prevedendo l'inserimento del soggetto nella comunità di accoglienza sociale.

3. La struttura di cui al [comma 1](#) può accogliere fino ad un massimo di trenta persone complessive, ivi compresi i figli minori.

Art. 5

(Accesso nelle strutture)

1. L'inserimento nelle strutture di cui all' [articolo 2, comma 2](#) è effettuato dai soggetti titolari e/o dai soggetti gestori delle stesse.

2. In caso di erogazione di finanziamenti da parte dell'Ente locale ove la struttura è ubicata l'inserimento deve essere concordato con l'Ente locale stesso. Le modalità di inserimento sono stabilite da apposita convenzione stipulata tra la struttura e l'Ente locale interessato.

Art. 6

(Requisiti strutturali per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le strutture di cui all' [articolo 2, comma 2](#), al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, devono prevedere i seguenti requisiti di tipo strutturale:

a) camere da letto singole, doppie e triple;

b) una zona pranzo e soggiorno;

c) un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alla tipologia del servizio offerto;

d) un servizio igienico ogni quattro ospiti;

e) spazi idonei per l'intrattenimento e il gioco dei bambini, nel caso in cui vengano ospitati adulti con figli minori.

2. Le strutture, in osservanza delle normative vigenti, rispettano il requisito della civile abitazione anche per quanto riguarda le norme relative all'accessibilità degli spazi e della sicurezza.

Art. 7

(Requisiti organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le strutture di cui all' [articolo 2, comma 2](#), al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i seguenti requisiti di tipo organizzativo:

a) presenza di figure professionali qualificate di cui all' [articolo 38, comma 3 della l.r.](#)

[26/2009](#) , ovvero esperienza almeno biennale in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;

b) presenza di un responsabile della struttura;

c) adozione di un regolamento interno nel quale sono indicate, tra l'altro, le modalità di funzionamento delle strutture, ivi compresi i criteri per l'accesso e per le dimissioni degli ospiti;

d) tenuta di un registro degli ospiti contenente le generalità e le informazioni più significative. Tale registro è costantemente aggiornato e mostrato, su richiesta, ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo;

e) predisposizione, per gli ospiti, di un progetto di servizio nel quale sono definiti gli obiettivi, i percorsi e le attività per la sua realizzazione.

2. Le strutture di cui all' [articolo 2, comma 2](#) , per il loro funzionamento, possono avvalersi dell'apporto del volontariato.

Art. 8

(Rilascio dell'autorizzazione, vigilanza e controllo e monitoraggio)

1. Il gestore della struttura presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento, all'ATI ove è ubicata la struttura stessa.

2. L'ATI rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell' [articolo 20, comma 3, della L.R. n. 8/2011](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

3. Le modalità di presentazione della domanda e il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal [Titolo IV del regolamento regionale 7 novembre 2012, n. 16](#) (Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti).

4. Le attività di vigilanza e controllo e di monitoraggio dei servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 17, 18 e 19 del [r.r. 16/2012](#) .

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. Le strutture che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nell'ambito del disagio e della marginalità sociale sono tenute a presentare domanda di autorizzazione all'ATI, ove sono ubicate le strutture, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora tali strutture non possiedano i requisiti previsti dal presente regolamento, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro un termine congruo stabilito tra i gestori e l'ATI ove sono ubicate le strutture, tenuto conto della natura dell'adeguamento e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le strutture di cui al [comma 1](#) , nelle more dell'adeguamento, possono continuare ad operare fino al rilascio dell'autorizzazione. A tal fine devono trasmettere apposita comunicazione sulle modalità e sui tempi dell'adeguamento all'ATI, il quale rilascia un'autorizzazione provvisoria per il periodo necessario all'adeguamento. Effettuato l'adeguamento stesso, nel termine stabilito, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell' [articolo 8](#) del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 10 novembre 2014

MARINI